

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	3, 5, 8, 9
Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475);		Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	11, 13, 14 15, 16, 18, 20
Coloni ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530);		Bertoli Danilo	14, 15, 17, 19, 20
Bordon ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728);		Bordon Willer	6, 9, 10, 12, 17, 18, 20
Camber: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226)	3	Camber Giulio	7, 9, 13, 16, 20
		Fachin Schiavi Silvana	6, 9
		Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 8, 10 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20
		Savino Nicola, <i>Relatore</i>	5, 7, 10, 12 14, 15, 18, 20

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (2475); e delle proposte di legge Coloni ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (530); Bordon ed altri: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1728); Camber: Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (3226).

PRESIDENTE. l'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Coloni ed altri: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; Bordon ed altri: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste »; Camber: « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste », in un testo unificato.

Ricordo che, nella seduta del 5 aprile 1989, si è iniziato l'esame dell'articolo 1.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 3, aggiungere le parole: ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

1. 1.

Bertoli.

All'articolo 1, comma 1, alla fine, aggiungere: fermo restando che, per quanto non previsto restano in vigore le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modifiche e integrazioni.

1. 2.

Il Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei, innanzitutto, precisare che l'emendamento Bertoli risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1. 2 del Governo, in quanto all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, che rientrerà tra gli enti pubblici di ricerca, si applicherà la normativa vigente in materia per quel personale. Il richiamo al comma 3 comprende, infatti, anche il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Si tratta, quindi, non di respingere l'emendamento Bertoli 1. 1, ma di constatarne l'inutilità poiché quelle norme risultano già ricomprese nel comma 3 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 2 del Governo, vorrei sottolineare che con esso vengono richiamate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le successive modifiche ed integrazioni. Vi è stata inserita, inoltre, una norma generale di richiamo alla legge stessa in attesa della riforma degli enti pubblici di ricerca.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 1.

Poiché l'onorevole Bertoli non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Funzioni).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 9, al Centro sismologico di Udine è assegnato il compito di svolgere ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 1.

Bertoli.

All'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza di sismicità locali, di microzonazione sismica, nonché all'analisi di fenomeni geodinamici e idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di salvaguardia ambientale e di protezione civile;

2. 2.

Bordon, Gelli, Fachin Schiavi, Pascolat, Gasparotto.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Centro sismologico di Udine, che costituisce una delle unità organiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), svolge studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità e della sismogenesi nonché dell'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici anche con finalità di salvaguardia ambientale e di protezione civile. A tale scopo, il Centro di ricerche sismologiche di Udine gestirà la rete di rilevamento sismico e potrà collaborare con università, enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri.

2. 3.

Bertoli.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Osservatorio geofisico di Trieste per i suoi compiti istituzionali si organizza in unità organiche. Il consiglio di amministrazione nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 9 ne determina il numero e la composizione. Il Centro sismologico di Udine, che costituisce una delle unità organiche di cui al comma precedente, contribuisce a svolgere, con specifici programmi, gli studi e le ricerche di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo; gestisce e sviluppa la connessa rete di rilevamento sismico, anche in collaborazione con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri e per fini di protezione civile.

2. 4.

Bordon, Grilli.

All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Osservatorio geofisico sperimentale si organizza in unità organiche il cui numero e la cui composizione sono determinati dal consiglio d'amministrazione.

2. 5.

Camber.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole da: al Centro sismologico di Udine sino alla fine e sostituirle con le seguenti: il Centro sismologico di Udine svolge, con specifici programmi, gli studi e le ricerche di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo; gestisce e sviluppa la connessa rete di rilevamento sismico anche in collaborazione con università ed istituti di ricerca italiani e stranieri e per fini di protezione civile.

2. 6.

Fachin Schiavi, Pascolat.

All'emendamento 2. 6, sostituire le parole da: il Centro sismologico sino alla fine, con le seguenti: il Centro sismologico di Udine svolge, con specifici programmi, gli studi e le ricerche di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo; gestisce e sviluppa la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile.

0. 2. 6. 1.

Fachin Schiavi, Pascolat.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti tendenti a strutturare l'OGS in unità organiche, ritenendo più opportuno lasciare tale compito all'autonomia dell'ente.

Considero invece condivisibili, anche se andrebbero riformulati, quegli emendamenti finalizzati a definire con maggiore chiarezza le funzioni del centro.

Proporrei di apportare alcune modifiche al comma 3 dell'articolo 2 del seguente tenore: dopo la parola « assegnato » riterrei opportuno aggiungere un riferimento alle previsioni della lettera d); di conseguenza si potrebbe completare la parte finale del suddetto comma prevedendo l'intervento dell'OGS per stabilire i necessari collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: è assegnato, aggiungere le seguenti: anche

in attuazione di quanto previsto dalla lettera *d*), con specifici progetti;

Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: A tale scopo l'OGS stabilisce opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

2. 7.

WILLER BORDON. Vorrei osservare preliminarmente che, essendo l'articolo 2 — come fanno il relatore e il rappresentante del Governo — quello maggiormente dibattuto, sarebbe opportuno evitare che una fretta eccessiva ci inducesse a commettere errori. Pertanto, qualora non si raggiungesse un immediato accordo su questo punto, proporrei di accantonarlo per avviare a conclusione la discussione sui restanti articoli.

Passando al contenuto degli emendamenti, devo dire di non comprendere — benché l'onorevole Savino mi abbia più volte fornito spiegazioni — l'ostinata avversione del relatore e del rappresentante del Governo in merito ad un'organizzazione dell'OGS in unità organiche: infatti, non mi convince la spiegazione secondo la quale si verrebbero a creare in questo modo problemi in ordine all'organizzazione interna ed alla contrattualistica vigente. L'inserimento della dizione « unità organiche » non costituisce un problema meramente nominalistico: la discussione odierna anticipa, tutto sommato, il dibattito che si svolgerà in merito al riordino complessivo degli enti di ricerca e lo stesso progetto di riforma relativo a tale materia prevede che alle articolazioni funzionali venga riconosciuto un minimo di specificità ed autonomia. Pertanto, non intendiamo ritirare l'emendamento 2. 5.

Ritengo che la prima parte dell'emendamento 2. 7, presentato dal relatore, non definisca con sufficiente chiarezza le funzioni del centro sismologico di Udine; per quanto riguarda la seconda parte del medesimo emendamento, non condivido la previsione di un collegamento istituzionale tra OGS ed Istituto nazionale di geofisica. Non capisco, infatti, perché debba

essere regolata per legge una scelta che attiene all'autonomia dell'ente. Una previsione di questo tipo rischierebbe di apparire come una violazione di tale autonomia e come un'imposizione assurda che potrebbe anche determinare confusione rispetto all'individuazione dei rispettivi ambiti di responsabilità.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Vorrei formulare alcune osservazioni ulteriori, in quanto la pur apprezzabile opera di *collage* che è stata elaborata presenta, almeno ad una prima lettura, difficoltà interpretative. La maggioranza dei membri di questa Commissione ed il Comitato ristretto hanno riconosciuto la necessità di conferire una certa autonomia al centro sismologico di Udine; il problema più delicato concerne la determinazione del tipo di autonomia da attribuire a tale ente ed il suo ambito di attività (spetterà, tra l'altro, al consiglio di amministrazione stabilire se la dotazione organica è sufficiente). Spero che in questa occasione sia finalmente possibile rispettare l'impegno legislativo assunto.

Per quanto riguarda l'autonomia funzionale — problema specifico posto dall'articolo 2 del testo in esame — credo di dover richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sul contenuto degli emendamenti di cui sono cofirmataria, i quali sono diretti semplicemente ad estendere, rispetto a quanto previsto dal testo unificato, la gamma di attività e di ricerche del centro di Udine. Non credo sia pleonastico il riferimento specifico, per esempio, a studi sulla sismicità locali o sulla microzonazione sismica, anche con finalità di salvaguardia ambientale e di protezione civile.

Un punto delicato del testo proposto dal relatore concerne l'effettiva autonomia funzionale del centro di Udine, vale a dire le attività di cui alla lettera *d*) che sarebbero svolte dall'osservatorio sperimentale quale articolazione territoriale del Centro sismologico di Udine. Se è così, è opportuno attribuire a tale centro le competenze specifiche. Ritengo, infine, che la parola: « anche » di cui all'emen-

damento 2. 7, avrebbe bisogno di un chiarimento ulteriore; per questo concordo sull'osservazione del collega Bordon in ordine alla necessità di dare il giusto peso alle parole del testo legislativo.

GIULIO CAMBER. Signor presidente, con il mio emendamento 2. 5 intendo ribadire l'opportunità che l'organizzazione dell'osservatorio venga parametrata sulla base di unità organiche. In questo senso non comprendo il parere contrario del Governo all'uso di questo termine, in quanto le funzioni delle unità organiche verrebbero determinate dal consiglio d'amministrazione dell'osservatorio geofisico, quindi nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ente.

Per quanto riguarda la formulazione proposta dal rappresentante del Governo in ordine al centro di Udine, chiedo una pausa di riflessione.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Per quanto riguarda la questione delle unità organiche, devo dire di essere piuttosto sorpreso circa l'insistenza per la definizione nel testo legislativo della forma di organizzazione interna dell'ente. In questo senso devo ricordare che tale definizione contrasterebbe non solo con tutte le discussioni finora svoltesi sull'argomento — che ci hanno visti tutto sommato d'accordo circa la soluzione organizzativa —, ma travalicherebbe il concetto stesso di autonomia dell'ente. Ritengo che — forse per la mia particolare esperienza in questo settore — ci troviamo in una fase di discussione nominalistica. L'ente è libero di organizzarsi in unità organiche, in dipartimenti, in sezione o in settori. Se fosse adottata, invece, in questa sede la soluzione delle unità organiche, invaderemmo il settore di competenza dell'ente, andando a travalicare proprio quell'autonomia da più parti auspicata. Vorrei aggiungere che, se fosse stabilita adesso la forma organizzativa, l'osservatorio di Trieste avrebbe comunque l'autonomia di organizzarsi come crede, modificando eventualmente anche la struttura dell'organizzazione interna attribuendole addi-

rittura un'altra definizione. Se stabilissimo sin d'ora le unità organiche, andremmo ad irrigidire dall'esterno l'articolazione organizzativa dell'ente. In questo senso, continuo a non capire l'insistenza sulla necessità di introdurre le unità organiche.

Un'altra questione riguarda il collegamento tra l'OGS e l'Istituto nazionale di geofisica. Nel corso delle audizioni informali cui ha proceduto il Comitato ristretto — con la partecipazione del ministro — si convenne, per quanto mi risulta, sulla necessità anche di un collegamento tra il centro di Udine e lo stesso Istituto nazionale di geofisica. È stato un punto sul quale si è discusso a lungo, dibattendo sulla necessità di un'unica struttura nazionale che, con visione organica ed unitaria, possa procedere a studi così importanti. In questo senso si ritenne opportuno inserire l'attività dell'OGS in quella dell'Istituto nazionale di geofisica accogliendo, altresì, il suggerimento del ministro Ruberti che in quell'occasione manifestò l'opportunità che tale raccordo avvenisse quanto prima per inserire nel sistema nazionale un ente di rilevante valore. Si trattava di operare una scelta rispetto a due tendenze: quella diretta, appunto, a distaccare le strutture dell'OGS per inserirle in quella dell'ING, oppure l'altra contraria.

Per quanto riguarda il mio emendamento 2. 7, devo dire che esso sostanzialmente propone la stessa norma di cui al subemendamento 0. 2. 6. 1, con l'esclusione di una parte per la quale l'onorevole Fachin Schiavi mi chiede una precisazione.

Se ci limitassimo esclusivamente ad un esame sintattico delle due proposte, senz'altro il subemendamento Fachin Schiavi sarebbe preferibile, ma io ho cercato di riassumere con pochissime parole un concetto che mi sembra fondamentale e si riferisce a quella parola « anche » contenuta nella prima parte dell'emendamento 2. 7. Onorevole Fachin Schiavi, quella parola significa che il centro di Udine non vedrebbe costretta la propria attività all'interno dei soli limiti fissati

dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2; tali compiti, infatti, si dovrebbero aggiungere a quelli (già assegnati al centro) per i quali sono stati stanziati finanziamenti. Tutto ciò è avvenuto sempre nel rispetto dell'autonomia del centro di Udine con l'obiettivo, comunque, di non intaccare l'esigenza di unità dell'OGS. Quella parola, quindi, sarebbe necessaria ad assicurare che il centro di Udine non si debba limitare alle attività di cui alla lettera *d*), proprio per non predeterminare e circoscrivere le attività future di tale centro.

In conclusione, insisto sul mio parere contrario all'adozione delle unità organiche o di altre specificazioni organizzative, sperando altresì di aver chiarito il significato della parola « anche ».

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Nel concordare con quanto affermato dal relatore, vorrei rilevare che l'emendamento 2.7 è finalizzato ad arricchire le funzioni del centro di Udine in ambito nazionale. Pertanto tale centro, oltre che alle materie specifiche previste dal comma 3, potrà collaborare e contribuire allo svolgimento di tutte le attività del settore comprese nella lettera *d*) del suddetto comma. Intendo sottolineare che questa è l'intenzione espressa sia dal Governo, sia dal relatore.

Abbiamo aggiunto, inoltre, la previsione secondo la quale l'OGS ha facoltà di definire accordi con l'Istituto nazionale di geofisica, per venire incontro ad alcune proposte finalizzate a consentire al centro di Udine di stringere intese sia con enti internazionali, sia con le università.

Per quanto riguarda la questione delle unità organiche, con l'accordo di quasi tutti i gruppi politici, abbiamo deciso di seguire il criterio del rispetto dell'autonomia e di attendere l'approvazione del provvedimento di istituzione del Ministero unico dell'università e della ricerca. Il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tra breve presenterà un disegno di

legge in materia di autonomia delle università, del CNR e — su mia proposta — degli enti pubblici di ricerca. In quella sede prenderemo in considerazione tutti gli elementi che tali enti dovranno avere in comune in relazione all'articolazione delle funzioni, degli organi dirigenti, del comitato scientifico eccetera. In questo momento non anticiperò la forma di organizzazione che il Governo ritiene più appropriata per consentire nel momento in cui si andrà a discutere su tale argomento, di scegliere il modello migliore sia alla luce delle esperienze acquisite, sia in attesa dell'approvazione della legge sul Ministero unico. Sarebbe pertanto intempestivo anticipare il futuro assetto dell'OGS in unità organiche, perché si sta procedendo verso l'istituzione di dipartimenti e servizi e verso l'organizzazione di una struttura mobile e flessibile per progetti. Perché dovremmo anticipare l'assetto di una struttura burocratica che potrebbe rappresentare un modello per tutta l'organizzazione che andiamo a costituire?

Se la vostra preoccupazione è quella di garantire spazi di autonomia al centro di Udine, non saremmo contrari ad accogliere un eventuale ordine del giorno che impegnasse il Governo ad emanare direttive sull'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico di Trieste garantendo il massimo grado di autonomia al centro di Udine. Ribadisco che il Governo sarebbe disposto ad assumersi un impegno di tal genere, ferma restando però la preoccupazione di lasciare all'OGS la scelta dell'organizzazione. Aggiungo, inoltre, che l'autonomia potrebbe essere assicurata sia attraverso istituti e progetti, sia attraverso i dipartimenti o le funzioni o le strutture per progetti che garantirebbero quella valorizzazione che avete richiesto.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 2. 1 e 2. 3. Poiché l'onorevole Bertoli non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento 2. 2.

Onorevole Bordon, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 2. 2, di cui è il primo firmatario?

WILLER BORDON. Ritiro gli emendamenti 2. 2 e 2. 4, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2. 5.

GIULIO CAMBER. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Fachin Schiavi e Pascolat 2. 6 e al relativo subemendamento 0. 2. 6. 1.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Li ritiro, perché li ritengo assorbiti dall'emendamento 2. 7 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 7, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

(Forme di intervento).

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ai fini dell'esperimento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) può stipulare con le industrie nazionali ed estere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previo parere dell'amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui alla lettera c) può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze, anche in deroga all'articolo 2342, comma 3, codice civile.

(È approvato).

ART. 4.

(Programma triennale).

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante approva il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, per il cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali di bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro vigilante riferisce al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma ogni tre anni.

(È approvato).

ART. 5.

(Organi).

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

- c) il collegio dei revisori;
 d) il comitato scientifico.
 (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Gli onorevoli Gelli, Bordon, Fachin Schiavi, Pascolat e Gasparotto hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il presidente è nominato dal Ministro vigilante sulla base di una terna proposta, con voto limitato, dal CNST e nella fase di prima applicazione direttamente dal Ministro vigilante per la ricerca scientifica. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

6. 1.

WILLER BORDON. Sottolineo l'opportunità che il presidente dell'OGS venga nominato dal ministro sulla base di una terna — credo che vi fosse da parte del Governo un impegno in tal senso — pro-

posta da un organo di indiscusso prestigio scientifico; ciò consentirebbe, inoltre, di evitare qualsiasi rischio di lottizzazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
 BIANCA GELLI

WILLER BORDON. Con il nostro emendamento abbiamo previsto la possibilità di affidare nella fase di prima applicazione, al ministro vigilante per la ricerca scientifica la designazione della terna, qualora il CNST non fosse stato ancora istituito con la legge di istituzione del Ministero unico.

Con la seconda parte dell'emendamento 6. 1, analogamente a quanto previsto dal testo in esame, si stabilisce che il presidente duri in carica tre anni, ma si fa esplicito riferimento a successive e possibili modificazioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, attualmente vigente. Ciò in considerazione del fatto che è ormai prossima l'approvazione della legge di riforma degli enti di ricerca, secondo la quale la durata in carica del presidente è prorogata a cinque anni e non è più rinnovabile. Mi sembra infatti logico stabilire una correlazione con la futura disciplina.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. L'emendamento concerne un aspetto già ampiamente approfondito. Mi limito, quindi, a ribadire il mio parere negativo motivato dalle ragioni ripetutamente espresse in sede di Comitato ristretto.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario alla prima parte dell'emendamento 6. 1, in primo luogo perché esso attribuisce al CNST un compito che non viene ad esso riconosciuto neanche dal progetto di riforma degli enti di ricerca (semmai sarebbe più opportuno assegnarlo al CUN od al CNR); in secondo luogo, nel corso della discus-

sione in sede di Comitato ristretto, è prevalsa la convinzione della necessità di attribuire la nomina del presidente al solo ministro vigilante, affinché vi sia un unico livello di responsabilità e sia esclusivamente il ministro a rispondere al Parlamento della scelta compiuta. Aggiungo che l'emendamento pone un altro problema. Si è sostenuto da parte di tutti di non voler impedire la nomina di eminenti rappresentanti dei comitati scientifici locali — per esempio di Udine o di Trieste — pur senza prevedere esplicitamente tale possibilità, mentre la procedura indicata dall'emendamento 6. 1 preclude tale ipotesi.

Ritengo si possa accogliere, invece, la parte dell'emendamento 6. 1, laddove si fa riferimento alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario alla prima parte dell'emendamento 6. 1 e favorevole, invece, alla seconda parte, lo porrò in votazione per parti separate.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 6. 1, dall'inizio fino alle parole « n. 14 », contrari il relatore e il Governo.

(È respinta).

La seconda parte dell'emendamento 6. 1 risulta, pertanto, del seguente tenore:

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: legge 24 gennaio 1978, n. 14, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

(Funzioni del presidente).

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti da leggi e regolamenti;

d) presenta all'organo vigilante il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo e una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vicepresidente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;

b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle università.

2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto dell'organo vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vice-presidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'ente che lo presiede;

b) da quattro membri dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale scelti, con voto limitato, dal CNST e nella fase di prima applicazione dal Ministro vigilante;

c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori di discipline geo-

fisiche e geologiche delle università su due terne proposte dal CUN;

d) da tre membri designati, con voto limitato, dal consiglio regionale e scelti tra personalità scientifiche e tecniche di chiara fama e di livello nazionale ed internazionale.

8. 1.

Gelli, Bordon, Fachin Schiavi, Pascolat, Gasparotto.

All'articolo 8, comma 1, punto c), aggiungere le parole: di Trieste ed Udine.

8. 2.

Camber.

WILLER BORDON. Il motivo ispiratore dell'emendamento 8. 1 è simile a quello del precedente emendamento 6. 1. Esso tende a rafforzare il controllo sulle scelte discrezionali del ministro vigilante entro limiti che, a nostro avviso, appaiono assai più democratici.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Per gli stessi motivi per cui mi sono dichiarato contrario alla prima parte dell'emendamento 6. 1, dichiaro di non accettare l'emendamento 8. 1. Per quanto riguarda l'emendamento Camber 8. 2, mi rimetto al Governo.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi dichiaro contrario all'emendamento 8. 1 per le stesse motivazioni che mi hanno indotto ad esprimere parere negativo alla prima parte del precedente emendamento 6. 1. Ritengo, infatti, che anche in questo caso non debba essere limitata la libertà di scelta del ministro. Per quanto riguarda la lettera d) dell'emendamento in questione, ritengo che la necessità ivi prospettata sia più opportunamente accolta dal comma 2 dell'articolo 8.

Invito l'onorevole Camber a ritirare l'emendamento 8. 2.

GIULIO CAMBER. Insisto sul mio emendamento, poiché la presenza di due enti scientifici qualificati, quali le università di Trieste ed Udine, è tale da consentire il collegamento con il territorio senza stravolgere, in alcun modo, la *ratio* ispiratrice del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gelli e altri 8. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Camber 8. 2, contrari il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

a) formula i programmi annuali di attività ed i piani triennali dell'ente, da trasmettere al Ministro vigilante, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la pianta organica del personale ed il regolamento del medesimo, con cui sono istituiti ruoli di perso-

nale dirigente, scientifico, tecnico e amministrativo, nei quali è reinquadrato il personale già in servizio di ruolo. Tale regolamento disciplina, per tutto il personale, lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali, stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93;

e) delibera l'organizzazione funzionale dell'Ente e prevede le forme dell'autonomia finanziaria e contabile delle singole articolazioni scientifiche e di servizio;

f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a), b), d), e) del primo comma, non sono soggette all'approvazione dell'autorità vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti d) ed e) del comma 1 sono approvate dal Ministro vigilante di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli enti pubblici di ricerca.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, lettera a), sostituire la parola: formula con la seguente: approva.

9. 3.

Il Governo.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) delibera la dotazione organica dei posti di dirigente e le relative funzioni, nonché la dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali, nell'ambito delle quali sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti, nei quali è collocato il personale in servizio di ruolo.

9. 4.

Il Governo.

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) delibera il regolamento del personale che e *prosequire* con l'alinea successivo.

9. 5.

Il Governo.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), aggiungere le parole: e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

9. 1.

Bertoli.

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) delibera l'organizzazione delle unità organiche e dei servizi, che concorrono, ciascuna nella propria specificità, al conseguimento delle funzioni di cui all'articolo 2, prevedendo le forme della loro autonomia finanziaria e contabile.

9. 2.

Bertoli.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento 9. 3 è teso ad attribuire all'amministrazione un potere di approvazione, mentre l'emendamento 9. 4 — accettato dal ministro per la funzione pubblica — propone la modifica della lettera d) dell'articolo 9, alla quale, con l'emen-

damento 9. 5, si propone un'ulteriore lettera d-bis).

Pregherei l'onorevole Bertoli di ritirare l'emendamento 9. 1, in quanto il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 568 è già presente nel comma 3 dell'articolo 1 così come modificato in seguito all'approvazione del suo emendamento 1. 1. Tale richiamo, infatti, risulterebbe pleonastico in quanto il testo degli articoli finora approvati non contiene nessuna norma che contraddica la previsione dell'inserimento dell'OGS all'interno del comparto degli enti di ricerca.

DANILO BERTOLI. Comprendo il senso dell'intervento del rappresentante del Governo, ma il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 568 potrebbe essere ripetuto proprio in questa sede nella quale si trattano le attribuzioni del consiglio di amministrazione.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ho già dichiarato che l'OGS è sottoposto alla disciplina degli enti di ricerca!

DANILO BERTOLI. Ritiro allora il mio emendamento 9. 1.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Invito l'onorevole Bertoli a ritirare anche l'emendamento 9. 2, in quanto le questioni relative alle unità organiche sono già state ampiamente discusse e definite dalla Commissione.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Concordo con i pareri espressi dal rappresentante del Governo, ed esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 9. 3, 9. 4 e 9. 5 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9. 3 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 4 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 5 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

L'emendamento 9. 1 è stato ritirato.

Onorevole Bertoli, mantiene l'emendamento 9. 2 sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo?

DANILO BERTOLI. Signor presidente, lo mantengo perché in questo senso mi ero già espresso in Commissione affari costituzionali per due ragioni.

La prima attiene al fatto che il fissare l'unità organica, quale strumento organizzativo nella legge ritengo rafforzi il proposito di conservare nell'ambito dell'OGS anche il centro di Udine.

In secondo luogo vorrei ricordare che il sottosegretario Saporito ha rilevato che la previsione dell'unità organica non è affatto limitativa dell'autonomia dell'OGS all'interno di un quadro legislativo certo. Inoltre, l'unità organica è proprio la condizione di autonomia finanziaria e contabile che garantisce alle singole unità anche quella funzionalità che sarà il consiglio di amministrazione dell'OGS a disciplinare liberamente.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Onorevole Bertoli, la invito a mia volta a ritirare il suo emendamento 9. 2. Vorrei ricordarle che, in sede di Comitato ristretto, avevamo raggiunto un difficile equilibrio su questo punto che rappresenta la parte più importante del provvedimento in discussione. Qualora venisse accolto il suo emendamento, si stravolgerebbe l'intero impianto del testo, alterando l'equilibrio faticosamente raggiunto con l'articolo 2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'OGS è attualmente organizzato in unità organiche e che in precedenza abbiamo ritirato un emendamento che prevedeva una strutturazione funzionale in senso lato.

Non credo, pertanto, che l'emendamento 9. 2 possa stravolgere l'articolazione funzionale.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Ricordo che l'onorevole Bertoli aveva già espresso il proprio orientamento nel corso di una seduta della Commissione affari costituzionali; il suo attuale atteggiamento risulta pertanto coerente. Devo, però, rilevare che egli non era presente oggi nel momento in cui, all'inizio della seduta, stavamo discutendo l'articolo relativo all'organizzazione. Anche in quell'occasione abbiamo faticato per trovare un equilibrio, essendo state riconosciute valide sia le argomentazioni del Governo, sia quelle del relatore sulla questione dell'autonomia degli enti di ricerca che si voleva mantenere nell'ambito di quella più generale. Ribadisco, quindi, l'esigenza che la decisione in materia venga attribuita all'autonomia degli enti medesimi.

Alla luce di queste motivazioni, mi permetto di insistere affinché l'onorevole Bertoli ritiri il suo emendamento, trasformandolo eventualmente in ordine del giorno.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Mi associo anch'io alla richiesta del Governo perché, pur essendo formalmente proponibile, dal punto di vista politico l'emendamento 9. 2 non lo è, in quanto i presentatori di un emendamento analogo hanno già aderito all'invito di sottoscrivere un ordine del giorno che scaturiva proprio da una proposta conciliativa del Governo. Si verrebbe, cioè, a creare una situazione assurda in cui i presentatori dell'opposizione dapprima ritirano degli emendamenti per trasformarli in un ordine del giorno e in seguito insistono su emendamenti che vanno nella stessa direzione di quelli ritirati.

DANILO BERTOLI. A questo punto, accetto di ritirare il mio emendamento 9. 2. Vorrei però ricordare che nel testo elaborato a mezzo febbraio vi era un rife-

rimento alle unità organiche. Mi riservo di trasformare l'emendamento 9. 2 in un apposito ordine del giorno, che auspico possa essere accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di- rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Collegio dei revisori).

1. Il controllo sulla gestione dell'Osser- vatorio geofisico sperimentale è deman- dato al collegio dei revisori composto da:

a) un revisore effettivo ed uno sup- plente designati dal Ministro per il coor- dinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un revisore effettivo e uno sup- plente designati dal Ministro del tesoro;

c) da un revisore effettivo designato dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio, nominato con decreto del Ministro vigilante, è presieduto dal rappresentate della Corte dei conti e dura in carica 3 anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previ- sione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Direttore generale).

1. Il direttore dell'Osservatorio geofi- sico sperimentale è assunto, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Ai fini del suo tratta- mento economico si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le funzioni, i compiti e le prerogative del direttore sono fissati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

L'onorevole Camber ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, aggiungere nel titolo le parole: e dirigenti ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Funzioni, compiti e prerogative dei dirigenti delle unità organiche sono fissati nel regolamento di organizzazione del- l'ente.

11. 1.

GIULIO CAMBER. Ritiro il mio emen- damento 11. 1, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Comitato scientifico).

1. Presso l'Osservatorio geofisico speri- mentale è costituito il comitato scienti- fico, che, oltre ad esprimere parere obbli- gatorio sul programma di cui all'articolo 4, può essere sentito su ogni argomento di carattere scientifico, sull'attività del- l'ente e può formulare proposte e racco- mandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti all'atto dell'insediamento, o successivamente per le eventuali sostituzioni. Esso comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori ordinari di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale del ruolo scientifico dell'ente. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio geofisico sperimentale.

3. I membri del comitato scientifico possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole da: Esso comprende nove membri sino alla fine, con le seguenti: scelti tra i professori e i ricercatori di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Cinque dei membri sono designati a maggioranza dei suoi componenti dal Consiglio di amministrazione, due dai senati accademici delle università di Udine e di Trieste e due eletti dal personale dell'ente e scelti tra il personale tecnico e scientifico dell'ente stesso.

12. 1.

Bordon, Gelli, Fachin Schiavi,
Pascolat, Gasparotto.

All'articolo 12, comma 4, riformulare la seconda proposizione come segue:

Alle riunioni partecipano i dirigenti delle unità organiche scientifiche per la parte di loro interesse ed il direttore generale anche in qualità di segretario.

12. 2.

Bertoli.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento 12. 1 deve essere letto alla luce dell'avvenuta approvazione dell'emendamento Camber 8. 2 che garantisce la presenza, all'interno del consiglio di amministrazione dell'OGS, di due esponenti delle università di Trieste e di Udine. In considerazione della modifica introdotta, l'ulteriore precisazione recata dall'emendamento in esame mi sembra eccessiva, soprattutto in considerazione dell'orientamento espresso da questa Commissione — che il Governo chiede di rispettare — di conferire all'ente un carattere nazionale. Pertanto, pregherei i presentatori di ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 2, si fa riferimento ad unità organiche scientifiche che non esistono più. Invito, pertanto, l'onorevole Bertoli a ritirarlo.

DANILO BERTOLI. Ritiro il mio emendamento 12. 2, signor presidente.

WILLER BORDON. Sono disposto ad aderire all'invito di ritirare l'emendamento 12. 1, ma insisto affinché venga recepita la specificazione che una parte dei membri del comitato scientifico sia scelta tra il personale tecnico e scientifico dell'ente stesso.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Condivido, nella sostanza, la preoccupazione manifestata dall'onorevole Bordon, ma credo che essa sia soddisfatta dalla previsione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 13, laddove si dice: « Ai due componenti del comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico (...) ».

Infatti, se ne deduce chiaramente che si tratta di membri scelti nell'ambito dell'OGS.

WILLER BORDON. Credo sia comunque opportuno ribadire che due componenti debbono essere eletti tra il personale tecnico scientifico dell'ente anche per non creare conflittualità di carattere amministrativo.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. In merito all'emendamento 12. 1, devo dire che non ritengo opportuno specificare ulteriormente quale debba essere l'elettorato passivo. L'articolo 12, così come formulato, stabilisce che due componenti del comitato scientifico devono essere eletti dal personale del ruolo scientifico dell'ente. Esistono tre ruoli: tecnico, amministrativo e scientifico. Non mi sembra il caso di specificare che devono entrare a far parte del comitato scientifico solo gli appartenenti di due di tali ruoli, tanto più che è presumibile che coloro che appartengono al ruolo scientifico eleggano i membri del comitato nel proprio seno. Rischiamo, infatti, di sollevare problemi molto delicati. Invito, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il suo parere favorevole.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. L'attuale testo dell'articolo 12 prevede che due componenti siano eletti dal personale del ruolo scientifico dell'ente. L'emendamento Bordon limita i soggetti dell'elettorato attivo al personale tecnico e scientifico. Ritengo che il termine « tecnico » serva ad armonizzare l'elettorato attivo con quello passivo.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Al fine di non aggravare il testo con prescrizioni eccessivamente minuziose, nonché per tener conto delle osservazioni del collega Bordon, devo presentare taluni emendamenti, signor presidente.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Savino, ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è, ed aggiungere prima delle parole: carattere scientifico la seguente: rilevante.

12. 3.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere, dopo la parola: professori, la seguente: ordinari.

12. 4.

All'articolo 12, comma 2, dopo la frase: Due componenti sono eletti dal personale del ruolo scientifico dell'ente, aggiungere le parole: tra il personale scientifico dell'ente stesso.

12. 5.

WILLER BORDON. Dichiaro di ritirare l'emendamento 12. 1.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è contrario all'emendamento 12. 3 e favorevole agli emendamenti 12. 4 e 12. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 3 del relatore, contrario il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 4 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 5 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Emolumenti).

1. Con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del consiglio scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 12. Ai due componenti del comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico sperimentale non spettano emolumenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Personale a contratto).

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della citata legge n. 70 del 1975 per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1960, n. 1369.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza n. 94 del 27 ottobre 1976 del commissario di Governo, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale assunto in base all'ordinanza del commissario del Governo n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 ed in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nel ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando i diritti acquisiti.

14. 2.

Bertoli.

All'articolo 14 aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo stesso titolo, il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno otto anni, assunto con contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1976, n. 411, è inquadrato nei ruoli organici dell'OGS.

14. 3.

Bertoli.

DANILO BERTOLI. Il motivo ispiratore degli emendamenti in questione va individuato nel fatto che l'inquadramento del personale di cui all'ordinanza del commissario di Governo n. 94 del 1976 non può valere solo ai fini economici, ma deve riguardare tutti i diritti acquisiti, compresa la qualifica.

Desidero inoltre far rilevare che il personale in servizio all'OGS a tempo indeterminato da ben otto anni risulta, indubbiamente essenziale all'attività dell'ente; d'altra parte, prevedendo l'inquadramento, è altamente probabile che non vi sarà né una spesa aggiuntiva, né una limitazione dell'autonomia decisionale dell'OGS.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative*

per la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Bertoli 14. 2 e 14. 3.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Concordo con il parere del rappresentante del Governo.

DANILO BERTOLI. Non è accettabile che non si tenga conto del fatto che tale personale è in servizio dal 1976 e che, con il provvedimento in esame, lo si inquadri alla qualifica iniziale!

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è contrario all'emendamento 14. 3 anche sulla base del parere espresso dal dicastero per la funzione pubblica, se si prende in esame il personale del CNR, assunto anni or sono, si può vedere che esso è passato dalla situazione di precariato a quella di ruolo attraverso l'inquadramento al grado iniziale della carriera; questa è la procedura che è sempre stata adottata in questi casi.

WILLER BORDON. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sugli emendamenti 14. 2 e 14. 3. Non comprendo l'insistenza del rappresentante del Governo e del relatore nel confermare il loro parere contrario su emendamenti che non farebbero altro che sanare giustamente una situazione anomala. Per diciotto anni ho svolto l'attività di amministratore; provvedimenti di inserimento in ruolo *ope legis* sono stati emanati in gran quantità; non comprendo ora — ripeto — l'insistenza del relatore e del rappresentante del Governo nei confronti di una situazione di fatto, sia per quanto riguarda i cosiddetti « zamberlettiani », sia per i cosiddetti « cinquantunisti », di coloro, cioè, che sono stati assunti con contratti di diritto privato ai sensi dell'arti-

colo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, ed ormai sono in servizio presso l'OGS da più di otto anni.

GIULIO CAMBER. Poiché è necessario tener conto della situazione di fatto nella quale si trovano tali categorie di personale, annuncio il mio voto favorevole sugli emendamenti 14. 2 e 14. 3.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 14. 2 e 14. 3 saranno posti in votazione in linea di principio. Se approvati saranno esaminati dalle competenti Commissioni per gli eventuali profili di spesa e di normativa del lavoro.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 14. 2, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 14. 3, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Trasmetterò immediatamente alle Commissioni V e XI gli emendamenti estés approvati per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 11,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 28 aprile 1989*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO